



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 10/17

(Proc. P.A. 101/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Valentina Mazzotta – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig.ra Adriana Merlini (**Tessera FISE n. 001244/G**)

PREMESSO CHE

- il 10 ottobre 2016 la Sig.ra Paola D'Angelo inviava a mezzo mail alla Procura Federale, per il tramite della segreteria Fise Lazio, una segnalazione avente ad oggetto comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dalla Sig.ra Adriana Merlini, istruttrice delle proprie figlie minorenni Alexandra ed Elisa Trifon;

- in particolare, come riportato nell'atto di deferimento, la sig.ra D'Angelo lamentava che *“Nel gennaio 2014 la Sig.ra Adriana Merlini le avrebbe alienato la cavalla baia Vanessa al prezzo di € 1.000,00, impedendole tuttavia, nel giugno 2016, di trasferirla altrove. In tale occasione, peraltro, la sig.ra Adriana Merlini, oltre a trattenere indebitamente la cavalla, serrandola in un box, avrebbe scardinato gli armadietti della figlia Alexandra, asportandone il contenuto e mortificando la ragazza alla presenza di più persone”*

- la Sig.ra D'Angelo, con mail del 14 dicembre 2016, trasmetteva alla Procura, successivamente alla proroga dei termini delle indagini disposta dalla Procura Generale dello Sport, e-mail della Sig.ra Merlini datata 9 giugno 2016 contenente bozza del contratto di collaborazione tra il Sig. Cicognani, Presidente del circolo ippico Stella Maris dal gennaio 2014, e la Sig.ra Merlini nel quale, nella seconda pagina, si rinveniva una clausola che testualmente recitava: *“La segretaria, sig.ra Paola D'Angelo, sarà ricompensata per le sue prestazioni professionali con il mantenimento di un cavallo di sua proprietà e con le lezioni gratuite in favore delle sue due figlie”*. Veniva altresì trasmessa dalla Sig.ra D'Angelo la lista degli oggetti restituiti ad Alexandra Trifon, il passaporto della cavalla Vanessa ed il curriculum sportivo di Alexandra Trifon;

- in data 19 aprile 2017 la Procura depositava avviso di conclusione delle indagini e contestuale



Federazione Italiana Sport Equestri

comunicazione dell'intenzione di procedere al deferimento dinanzi al Tribunale Federale con contestuale assegnazione dei termini per la difesa;

- la sig.ra Adriana Merlini non depositava memoria difensiva né chiedeva di essere sentita;
- il 12 maggio 2017 la Procura depositava atto di incolpazione e deferimento dopo aver acquisito ed esaminato la predetta documentazione inviata dalla sig.ra D'Angelo, con particolare riferimento alla clausola sopra richiamata nonché al *curriculum* sportivo della figlia Alexandra, ove, secondo la Procura, *“si evince con certezza che l'equide in questione è la cavalla denominata Vanessa”*;
- la Procura promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti della Sig.ra Adriana Merlini in relazione alla *“mancata consegna della cavalla (tutt'ora nella disponibilità esclusiva della medesima)”*, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 10 dello Statuto federale e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni;
- in seguito al deposito dell'atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale tempestivamente fissava la trattazione del procedimento per l'udienza del 13 giugno 2017;
- il difensore della deferita, Avv. Cardamone, depositava nei termini previsti memoria difensiva con la quale rilevava, oltre a motivazioni di merito provanti l'infondatezza delle contestazioni formulate dalla Procura, anche dal punto di vista procedurale, non avendo la deferita avuto contezza del procedimento a suo carico perché le comunicazioni erano state inviate all'indirizzo mail *asdaqiloni@gmail.com* non più in suo possesso e, pertanto, chiedeva l'archiviazione del procedimento, con condanna per lite temeraria, ed in via istruttoria l'ammissione di prova testimoniale, producendo copia del passaporto della cavalla Vanessa, attestati di stima della Sig.ra Merlini e provvedimento del Tribunale Fise del 14 dicembre 2016 (RG 58/16 PA 59/16);
- la Procura Federale depositava in data 9 giugno 2017 istanza con l'indicazione dei mezzi di prova di cui intendeva avvalersi;
- all'udienza del 13 giugno 2017 le parti discutevano la causa e la Procura Federale si riportava all'atto di deferimento chiedendo l'accoglimento dei mezzi istruttori richiesti, concludendo, in subordine, per l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi sei ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento di Giustizia;
- il difensore della deferita si riportava alla memoria chiedendo in via principale l'assoluzione con condanna dell'esponente per lite temeraria; in via istruttoria l'ammissione dei mezzi di prova



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- richiesti, in relazione ai quali la Procura, pur rilevandone l'irrelevanza, si rimetteva al Tribunale;
- nella medesima udienza veniva ascoltata la Sig.ra Merlini la quale, in particolare, asseriva che *"La sig.ra Paola D'Angelo non è la segretaria del circolo ippico Stella Maris come invece indicato nel contratto di collaborazione professionale stipulato tra il predetto C.I. e la sig.ra Adriana Merlini, privo di data e firme"*, precisando altresì che *"la bozza di tale contratto è stata scritta e trasmessa dalla sig.ra D'Angelo la quale si è riportata al contenuto concordato tra la sig.ra Merlini ed il Sig. Cicognani"* e che *"la bozza del contratto non ha avuto alcun seguito ed attualmente la sig.ra Merlini è sprovvista di contratto pur svolgendo l'attività di direttore tecnico del C.I. Stella Maris"*. A richiesta della difesa della deferita veniva precisato che *"il cavallo non è di proprietà della sig.ra D'Angelo e di non aver detto a quest'ultima di scriverlo sulla bozza del contratto"*.
 - la Procura Federale, con riferimento all'utilizzo della mail asdaquiloni@gmail.com da parte della Sig.ra D'Angelo, riteneva necessario ed opportuno il confronto richiesto tra le parti;
 - il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta in pari data, disponeva il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla difesa, attesa la loro irrilevanza ai fini del decidere, ed ammetteva le richieste formulate dalla Procura limitatamente al punto 2 relativo all'esame dei testimoni rinviando per il prosieguo all'udienza del 10 luglio 2017;
 - in data 5 luglio 2017 la deferita, per il tramite di un nuovo difensore, Avv. Flaminia Longobardi, depositava memoria con cui:
 - 1) preliminarmente chiedeva di accertare e dichiarare l'estinzione del procedimento per mancato rispetto dei termini procedurali *ex artt. 64, comma 5, e 65, comma 1, Regolamento di Giustizia* per aver emesso l'avviso di conclusione delle indagini oltre il termine prescrizione di giorni venti previsto dal Regolamento di Giustizia;
 - 2) in via principale chiedeva di dichiarare priva di fondamento qualsivoglia accusa mossa nei confronti della sig.ra Merlini, l'improcedibilità dell'accertamento del diritto di proprietà sulla cavalla Vanessa nonché la condanna per lite temeraria della sig.ra D'Angelo;
 - 3) in via subordinata, nell'ipotesi di condanna, chiedeva l'applicazione delle misure alternative di cui all'art. 12 del Regolamento di giustizia in ragione delle conseguenze gravi che la deferita avrebbe subito e, in particolare, chiedeva di poter svolgere esercizio volontaristico di istruttore di equitazione presso il centro equestre onlus Equitazione per



tutti;

4) in via istruttoria allegava n. 8 documenti chiedendone l'acquisizione nonché formulava capitoli di prova indicando i relativi testi;

- all'udienza del 10 luglio 2017 la deferita era presente insieme all'avv. Longobardi;

- la Procura contestava la fondatezza dell'eccezione preliminare relativa all'estinzione del procedimento nonché la tardività della stessa precisando, in particolare, che i termini regolamentari non sono considerati perentori;

- il difensore della sig.ra Merlini insisteva sull'eccezione preliminare di estinzione riportandosi alla memoria depositata e osservando che lo strumento di tutela che prevede l'estinzione dell'azione disciplinare è espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 65 del Reg. Giust. in combinato disposto con l'art. 64, comma 5, Reg. Giust. e che, con riferimento alla tardività della eccezione, rilevava la mancanza di una norma regolamentare che vietasse la possibilità di sollevare l'eccezione nel corso del procedimento insistendo per altro verso sulle istanze istruttorie;

- all'esito della camera di consiglio il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di estinzione dell'azione disciplinare poiché, come previsto dall'art. 33, comma 1, Reg. Giust. *"tutti i termini previsti dal regolamento sono da intendersi come ordinatori"*, *"salvo diversa previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza"*. Nel caso di specie, l'art. 66, comma 3, Reg. Giust. prevede esclusivamente che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle stesse (60 giorni + 40 giorni di proroga autorizzati dalla Procura Generale) non possono essere utilizzati;

- il Tribunale rigettava altresì le richieste istruttorie formulate dalla difesa poiché tardive ed inammissibili ammettendo tuttavia l'acquisizione della produzione documentale;

- interveniva nel corso dell'udienza la Sig.ra D'Angelo e si procedeva alla escussione dei testi presenti, Sigg.ri Naresha Kumar e Pier Paolo Cicognani;

- il Sig. Naresha Kumar dichiarava: *"Ho lavorato sei anni con la Signora Adriana Merlini occupandomi della cura dei cavalli al Circolo di Castelfusano dal 2011 fino a novembre 2016. Il cavallo Vanessa mi è stato riferito dalla signora Merlini che è di proprietà della Signora D'Angelo. Non ho*



visto nessun documento al riguardo. Non ho mai visto la Signora D'Angelo pagare alcuna somma alla Signora Merlini per l'acquisto della cavalla Vanessa. ADR Io non mi sono mai occupato della cura dei cavalli della scuola. Mi occupavo anche della cavalla Vanessa";

- il teste Cicognani dichiarava: "Sono presidente del Circolo Stella Maris dal gennaio 2014" ADR "Nulla so in ordine alla consegna di denaro da parte della signora D'Angelo alla Signora Merlini nonché in merito alla proprietà della cavalla denominata Vanessa. Conosco la cavalla Vanessa perché è stata ospite nel mio circolo dal luglio 2016 al maggio 2017 in base a un contratto di mezza fida della Signora Lavinia Massacci (cognome suggerito dalla signora Merlini), all'epoca socia del mio circolo. Conosco il contratto denominato "contratto privato di collaborazione professionale" privo di data e non sottoscritto che mi viene esibito dal Tribunale. Questa bozza del contratto mi è stata esibita in occasione dell'interrogatorio davanti alla Procura Federale e mai l'avevo vista prima. Non ho redatto la bozza del contratto. E' stato redatto dalla Signora D'Angelo insieme alla Signora Merlini, suppongo, e comunque fuori dai luoghi del Circolo da me rappresentato. Conoscevo parzialmente il contenuto di questo contratto. ADR Conosco il contenuto della clausola che mi è stata letta dal relatore, ma non so a quale cavallo si riferisca tale clausola e comunque per me era indifferente qualunque modalità potesse essere concordata tra le signore Merlini e D'Angelo in ordine al cavallo. ADR Le clausole del contratto quando ho potuto esaminarle erano scritte a penna sotto forma di appunti. ADR Gli appunti mi sono stati sottoposti dalla signora D'Angelo in più occasioni, sempre fuori dal Circolo, con la presenza anche della Signora Merlini. ADR Riconosco che la gestione tecnica è stata demandata all'istruttrice signora Adriana Merlini nel suo ruolo di Direttore tecnico. ADR La bozza che mi è stata esibita rispecchia la realtà del Circolo trattandosi della normalità. ADR Preciso che alcune clausole della bozza del contratto che ho potuto leggere in occasione dell'interrogatorio davanti alla Procura federale coincidono con gli appunti che già conoscevo. ADR Tra il Circolo Stella Maris e la Signora Merlini non c'è mai stato alcuno contratto di collaborazione in forma scritta. ADR Gli appunti li scriveva la Signora D'Angelo alla mia presenza e a quella della Signora Merlini".

- al termine dell'escussione dei testimoni il Tribunale rinviava all'udienza del 26 luglio 2017 per l'escussione della teste Daniela Palomba, assente perché all'estero, ritenendo di non procedere anche all'escussione della minore Alexandra Trifon, assente nonostante la citazione perché emotivamente provata dalla vicenda oggetto del procedimento, così come



riferito dalla Sig.ra D'Angelo;

- all'udienza del 26 luglio la Procura depositava mail inviata in data 24 luglio 2017 alla Sig.ra Daniela Palomba impossibilitata ad intervenire all'udienza perché ancora all'estero. Nella predetta mail venivano precisate dalla Procura le circostanze in merito alla proprietà della cavalla Vanessa e in merito alla consegna di denaro da parte della Sig.ra Paola D'Angelo alla Sig.ra Adriana Merlini. Veniva altresì depositata dalla Procura mail datata 26 luglio 2017 nella quale venivano riportate le risposte ai quesiti indicati nella precedente mail da parte del teste Daniela Palomba. A tale mail veniva allegato anche il documento di identità del teste. L'Avvocato Longobardi si opponeva alle modalità con le quali erano state fornite le risposte da parte del teste Daniela Palomba poiché i capitoli di prova erano stati formulati soltanto in data 24 luglio e pertanto a seguito della seconda udienza istruttoria fissata dal Tribunale Federale in occasione della quale il Collegio aveva differentemente ammesso l'escussione del teste all'udienza odierna. Peraltro si evidenziava che i capitoli di prova del 24 luglio erano stati articolati senza essere condivisi con la difesa della parte incolpata e comprimendo così il diritto alla piena e legittima difesa dell'incolpata che non aveva modo di controinterrogare il teste comportando così una lesione *ex art. 21* del Regolamento di Giustizia relativamente all'equilibrio delle parti nello svolgimento del processo. In merito al capitolo 1.2 riteneva il capitolo irrilevante ai fini del decidere poiché la dichiarazione verbale di un teste non risultava strumento idoneo ad un accertamento di proprietà di bene mobile (cavallo); in merito al capitolo 2 veniva ritenuto generico poiché non si riferiva alla circostanza che con il presente processo si vuole accertare ovvero una consegna di euro 1.000,00 finalizzata all'acquisto della cavalla Vanessa occorsa nel mese di gennaio 2014; denaro che la Paola D'Angelo dichiarava di aver consegnato nelle mani della signora Merlini con uno specifico scopo. La difesa della Signora Merlini nel merito non si opponeva al deposito documentale lasciando la decisione sul punto al Tribunale Federale e precisando che le dichiarazioni della Sig.ra Palomba non confermano ed anzi disattendono le generiche e non circostanziate accuse formulate dalla Paola D'Angelo. La Procura Federale contestava l'evidente contraddittorietà dei rilievi svolti dall'Avv. Longobardi, evidenziando che la formale dichiarazione di non opposizione all'acquisizione della dichiarazione della Sig.ra Palomba



supera e rende inutili i precedenti rilievi ed eccezioni sui capitoli formulati dalla Procura. Una volta che il Collegio avrà chiarito se il documento sia ammissibile o meno, nessun'altra questione potrà avere rilevanza anche in sede di eventuale appello. L'Avv. Longobardi precisava di far proprie le eccezioni relative all'opposizione del documento in esame e con il solo scopo di agevolare la definizione del procedimento con più elementi possibili a conferma della buona condotta della Sig.ra Merlini rimetteva al Collegio una valutazione sull'ammissibilità o meno della prova prodotta.

- la Procura Federale, dopo aver ampiamente riassunto i fatti oggetto del presente procedimento, richiamando i documenti acquisiti e le prove testimoniali, si riportava all'atto di deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi sei della Sig.ra Adriana Merlini ai sensi dell'art. 6, lett e) Reg. Giust.;

- l'Avv. Longobardi, dopo aver esposto i fatti oggetto del presente procedimento, contestava integralmente la prospettazione della Procura Federale, riportandosi alla memoria difensiva del 5 luglio 2017 e alla documentazione ivi allegata concludendo per l'assoluzione della Sig.ra Adriana Merlini, facendo salve in ogni caso tutte le domande contenute nella memoria difensiva anche in via subordinata.

Il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE

- in base a quanto è stato denunciato dalla segnalante Sig.ra Paola D'Angelo, assunto a fondamento dell'atto di deferimento dalla Procura, la condotta contestata alla deferita è esclusivamente quella della *"mancata consegna della cavalla"* Vanessa alla Sig.ra D'Angelo;

- la ricostruzione dei fatti operata nell'atto di incolpazione e deferimento risulta non adeguatamente dimostrata. Si fonda infatti esclusivamente sul contratto, privo di data e firme, allegato all'email datata 9 giugno 2016, nel quale viene riportata la seguente clausola: *"La segretaria Sig.ra Paola D'Angelo sarà ricompensata per le sue prestazioni professionali con il mantenimento di un cavallo di sua proprietà e con le lezioni gratuite in favore delle sue due figlie"*, nonché sul curriculum prodotto dalla Sig.ra D'Angelo relativo alle gare disputate dalla figlia minore Alexandra Trifon con il cavallo Vanessa;



- dall'esame di tale documentazione non emerge che la proprietà della cavalla Vanessa sia riconducibile alla Sig.ra D'Angelo, trattandosi, come già rilevato, della bozza di un contratto privo di data e firme, di cui non vi è alcuna prova della successiva formalizzazione, né la circostanza addotta dalla Procura può dirsi dimostrata dall'esito delle prove testimoniali considerando che il teste Naresha Kumar si è limitato a riferire fatti di cui non è a conoscenza diretta (testimonianza *de relato*) la cui rilevanza probatoria è priva di valore intrinseco, sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione della parte deferita (il teste dichiara infatti: *"il cavallo Vanessa mi è stato riferito dalla signora Merlini che è di proprietà della signora D'Angelo"*) o comunque, secondo una parte della giurisprudenza della Cassazione, di rilevanza attenuata, perché indiretta e può assumere rilievo a fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.

Lo stesso teste dichiara: *"non ho visto nessun documento al riguardo. Non ho mai visto la Sig.ra D'Angelo pagare alcuna somma alla Sig.ra Merlini per l'acquisto della cavalla Vanessa"*.

Parimenti non emerge alcun elemento, neppure sotto il profilo indiziario, per sostenere il fondamento della contestazione formulata dalla Procura, dalla testimonianza resa dal teste Cicognani, il quale dichiara: *"nulla so in ordine alla consegna di denaro da parte della signora D'Angelo alla signora Merlini nonché in merito alla proprietà della denominata cavalla Vanessa"*.

Anche la teste Daniela Palomba indicata dalla Procura e sentita tramite la dichiarazione scritta trasmessa via email alla Procura – ritenuta da questo Tribunale ammissibile ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Regolamento di Giustizia (*"... il Presidente del Collegio può acquisire dati, notizie, informazioni, atti, dichiarazioni o documenti"*) – riferisce di non aver *"mai sentito la signora Adriana Merlini parlare di proprietà (...). Non ho visto né un passaggio di proprietà, né una scrittura che potessero confermare la proprietà della cavalla denominata Vanessa"*.

L'unico elemento oggettivo a cui questo Tribunale può fare riferimento e' contenuto nel documento acquisito dalla Procura per il tramite della segnalante, ovvero il passaporto della cavalla Vanessa nel quale viene indicato quale proprietario della stessa alla data del 2 agosto 2016 la Sig.ra Adriana Merlini e non la denunciante.

E' principio consolidato della giustizia sportiva che *"lo standard probatorio necessario per*



Federazione Italiana Sport Equestri

ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito” (Collegio di Garanzia dello Sport, sezioni unite, decisione n. 6/2016).

Nel caso di specie l'insufficienza probatoria, così come intesa dal Collegio di Garanzia, si traduce nell'impossibilità di giungere ad un accertamento della colpevolezza della deferita. Per quanto concerne la richiesta, ex art. 30 del Regolamento di Giustizia, di condanna per lite temeraria, la stessa non è ritenuta ammissibile poiché prevista solo nei casi di ricorso ai sensi dell'art. 49 del predetto Regolamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni

ASSOLVE

la Sig.ra Adriana Merlini, in epigrafe generalizzata.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 26 luglio 2017

Presidente: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Stefano Ciulli

Componente Relatore: F.to Avv. Valentina Mazzotta